



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 467 DEL 05-12-2025

Ufficio: DIRIGENTE - POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAORLE CHRISTMAS TIME - 2025/2026.

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale

VISTA

- la domanda pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 27.11.2025, sub. n. 44006, a mezzo SUAP (pratica n. 02404050276-20102025-1540), presentata dalla società ASCOM SERVIZI PORTOGRUARO S.R.L. P. I. 02404050276, relativa alla realizzazione della manifestazione "CAORLE CHRISTMAS TIME 2025/2026";
- la delibera di Giunta comunale n. 337 del 27 novembre 2025 con la quale viene approvato l'utilizzo gratuito parcheggi zone blu a ridosso del centro storico e l'utilizzo gratuito parcheggio Municipio per residenti del centro storico e di Via della Triglia per la manifestazione "Carole Christmas Time edizione 2025";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 04.12.2025 con la quale è stata consentita l'utilizzazione degli spazi pubblici per la realizzazione del progetto "Caorle Christmas Time 2025";
- la concessione temporanea di occupazione suolo pubblico rilasciata dal Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del Comune di Caorle in data 05 dicembre 2025 a favore della società ASCOM SERVIZI PORTOGRUARO S.R.L. P. I. 02404050276.

RITENUTO di procedere alla diversa regolamentazione del traffico veicolare nei tratti di strada interessati dalla manifestazione al fine di garantire la sicurezza delle persone e la conservazione delle cose garantendo al contempo il regolare svolgimento della stessa;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 463 del 28.11.2025;

VISTI:

- gli artt. 5, 7, 21 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- e richiamati i contenuti della Circolare della Prefettura di Venezia n. 100/GAB/2017 dell'8.6.2017 e della Circolare del Ministero dell'interno N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

RITENUTA la propria competenza,

ORDINA

CENTRO STORICO (come meglio individuato dalla deliberazione di istituzione della APCS) Area Mercatini di Natale e giostre

1. Nei giorni 6,7,8,13,14 dicembre 2025 e dal giorno 19 dicembre 2025 al giorno 6 gennaio 2026 dalle ore 10:00 alle ore 23:00, durante lo svolgimento delle manifestazioni, è sospesa la circolazione veicolare;
2. Nei giorni 24 dicembre 2025 e nel giorno 31 dicembre 2025 dalle ore 10:00 alle 02:00 del giorno successivo;
3. Potranno circolare in deroga alla sospensione i veicoli a servizio della manifestazione solo ed esclusivamente per effettuare le operazioni di allestimento e disallestimento, munite di apposito contrassegno rilasciato dagli organizzatori della manifestazione, di cui un facsimile sarà inviato al Comando di Polizia Locale; il contrassegno dovrà essere esposto nella parte anteriore del veicolo ed in maniera chiaramente visibile;
4. Apposite deroghe potranno essere rilasciate dal Comando di Polizia Locale su istanza degli interessati aventi titolo;
5. Dalle ore 00:00 del giorno 6 dicembre 2025 alle ore 24:00 del giorno 17 gennaio 2026 è istituito il divieto di sosta e fermata con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli in corrispondenza dello stallo di sosta riservato al carico e scarico all'intersezione tra Via delle Cape, Fondamenta Pescheria, Riva dei Bragozzi;
6. Dovrà sempre e comunque essere garantito l'agevole transito dei mezzi di emergenza e soccorso.

VIA ROMA

è sospesa la circolazione in Via Roma:

a) dalle ore 10:30 alle ore 23:00, nei giorni:

- Sabato 6 dicembre 2025;
- Domenica 7 dicembre 2025;
- Lunedì 8 dicembre 2025;
- Sabato 13 dicembre 2025;
- Domenica 14 dicembre 2024;
- Dal 19 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025;

b) dalle ore 10:30 alle ore 02:00 del giorno successivo nei giorni 24 e 31 dicembre 2025.

c) il giorno 25 dicembre 2025 dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

Potranno circolare in deroga alla sospensione:

- i veicoli condotti dai frontisti che dispongono di area di sosta privata ed il cui accesso/allontanamento possa avvenire unicamente con transito sul tratto di strada ove vige la sospensione;
- i veicoli condotti dai frontisti, in possesso di autorizzazione, per raggiungere il parcheggio sotterraneo del Municipio;
- i veicoli a servizio delle persone invalide, che potranno sostare unicamente nei posti auto nel parcheggio interrato del Municipio e ai posti loro riservati in Via Madonna dell'Angelo;
- i veicoli di emergenza e soccorso;
- i veicoli dell'amministrazione comunale.

La circolazione su Via Roma nel tratto compreso tra l'intersezione di Via della Serenissima ed il parcheggio sotterraneo del Municipio avverrà a senso unico alternato regolato da almeno due movieri, muniti di idonea attrezzatura e debitamente addestrati ai compiti loro affidati, forniti dagli organizzatori della manifestazione, mentre, nel restante tratto di Via Roma la circolazione avverrà secondo il senso di marcia ordinario; la circolazione dovrà avvenire a velocità particolarmente ridotta (a passo d'uomo) cedendo sempre e comunque la precedenza ai pedoni e ai velocipedi, compatibilmente alle condizioni del traffico.

Dovrà sempre e comunque essere garantito l'agevole transito dei mezzi di emergenza e soccorso.

Apposite deroghe potranno essere rilasciate dalla Polizia Locale su istanza degli interessati.

Su ambo i lati di via Roma, nei giorni dal 7 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026, dalle ore 7:00 alle ore 10:00 di ciascun giorno, in deroga a quanto indicato nella propria Ordinanza Dirigenziale n. 463 del 28.11.2025, la sosta è consentita esclusivamente per il carico e scarico delle merci.

In caso di maltempo, previa comunicazione alla Polizia Locale, l'organizzatore della manifestazione in premessa potrà ripristinare la viabilità ordinaria su Via Roma.

VIA DELLE CAPE E VIA LUIGI DAL MORO

è sospesa la circolazione in Via delle Cape (tratto compreso tra Via S. Andrea e Via L. dal Moro) e Via Luigi dal Moro (tratto compreso tra Via del Branzin e Via Roma):

a) dalle ore 10:30 alle ore 23:00, nei giorni:

- Sabato 6 dicembre 2025;
- Domenica 7 dicembre 2025;
- Lunedì 8 dicembre 2025;
- Sabato 13 dicembre 2025;
- Domenica 14 dicembre 2024;
- Dal 19 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025;

b) dalle ore 10:30 alle ore 02:00 del giorno successivo nei giorni 24 e 31 dicembre 2025.

c) il giorno 25 dicembre 2025 dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

d) potrà inoltre essere sospesa la circolazione nel tratto di Piazza S. Antonio compreso tra Via del Branzin e Via dello Storione in condizioni di eventuale elevato flusso pedonale conseguente la manifestazione, previa valutazione del Comando di Polizia Locale;

e) la circolazione su Via della Triglia avverrà a senso unico alternato e sarà riservata ai veicoli condotti da residenti e frontisti;

f) nei medesimi giorni ed orari indicati alle precedenti lettere a), b) e c) è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli ambo i lati su Via delle Cape nel tratto compreso tra Via S. Andrea e Via L. dal Moro e su Via Luigi dal Moro nel tratto compreso tra Via del Branzin e Via Roma.

In deroga alla sospensione della circolazione espressa ai punti precedenti potranno circolare i veicoli di emergenza e soccorso ed i veicoli dell'amministrazione comunale; apposite deroghe potranno essere rilasciate dalla Polizia Locale su istanza degli interessati;

In caso di maltempo, previa comunicazione alla Polizia Locale, l'organizzatore della manifestazione in premessa potrà ripristinare la viabilità ordinaria su Via delle Cape e su Via Luigi dal Moro.

VIA MADONNA DELL'ANGELO E SALITA DEI FIORI

è sospesa la circolazione in Piazza Vescovado tratto di collegamento tra Via Roma e Via Madonna dell'Angelo, Via Madonna dell'Angelo e Salita dei Fiori:

a) dalle ore 10:30 alle ore 23:00, nei giorni:

- Sabato 6 dicembre 2025;
- Domenica 7 dicembre 2025;
- Lunedì 8 dicembre 2025;
- Sabato 13 dicembre 2025;
- Domenica 14 dicembre 2024;
- Dal 19 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025;

b) dalle ore 10:30 alle ore 02:00 del giorno successivo nei giorni 24 e 31 dicembre 2025.

c) il giorno 25 dicembre 2025 dalle ore 10:00 alle ore 23:00.

d) nei medesimi giorni e orari sopra riportati alle lettere a), b) e c) è vietata la sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli su ambo i lati di Via Madonna dell'Angelo, sono esclusi dal presente divieto:

- I veicoli a servizio delle persone invalide muniti del contrassegno previsto dall'art. 381 (art.188 del C.d.S.) del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495). Durante la sosta è fatto obbligo di

esporre il contrassegno personale; gli stalli riservati ai suddetti veicoli sono individuati nel tratto lato mare di Via Madonna dell'Angelo compreso tra l'inizio della via medesima e il primo attraversamento pedonale considerato il senso di marcia (stalli cicli e motocicli compresi);

- I veicoli di emergenza e soccorso;
- I veicoli condotti dai dipendenti in forza al Comando della Guardia di Finanza Tenenza e Sezione Navale di Caorle che espongono apposito contrassegno;
- I veicoli dell'amministrazione comunale.

e) nei medesimi giorni e orari sopra riportati alle lettere a), b) e c) è vietata la sosta e la fermata dei veicoli:

- in Via Madonna dell'Angelo ambo i lati tratto compreso tra il civ. n. 14 e Piazzetta Marchesan;
- in Via Salita dei Fiori tratto fronte cimitero Napoleonico.

Potranno circolare in deroga alla sospensione:

- i veicoli condotti dai frontisti che dispongono di area di sosta privata ed il cui accesso/allontanamento possa avvenire unicamente con transito sul tratto di strada ove vige la sospensione;
- i veicoli a servizio delle persone invalide;
- i veicoli costituenti cortei funebri;
- i veicoli di emergenza e soccorso;
- i veicoli dell'amministrazione comunale;

e) nei medesimi giorni e orari sopra indicati alle precedenti lettere a), b) e c) è istituito il senso unico alternato di circolazione regolato da movieri, muniti di idonea attrezzatura e debitamente addestrati ai compiti loro affidati e/o impianto semaforico amovibile;

La circolazione dovrà avvenire a velocità particolarmente ridotta (a passo d'uomo) cedendo sempre e comunque la precedenza ai pedoni e ai velocipedi, compatibilmente alle condizioni del traffico.

Dovrà sempre e comunque essere garantito l'agevole transito dei mezzi di emergenza e soccorso.

Apposite deroghe potranno essere rilasciate dalla Polizia Locale su istanza degli interessati.

In caso di maltempo, previa comunicazione alla Polizia Locale, l'organizzatore della manifestazione in premessa potrà ripristinare la viabilità ordinaria su Piazza Vescovado tratto di collegamento tra Via Roma e Via Madonna dell'Angelo, Via Madonna dell'Angelo e Salita dei Fiori.

In relazione a quanto previsto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 337 del 27 novembre 2025, dal giorno 01.12.2025 fino al 10.01.2026 sono sospesi i provvedimenti che disciplinano e regolano la sosta nelle aree a pagamento c.d. **"Zone Blu"** a ridosso del Centro Storico. La sosta in tali aree deve intendersi libera e gratuita.

Dal giorno 5 dicembre 2024 al giorno 10 gennaio 2025 i residenti autorizzati sono esentati dai provvedimenti che disciplinano e regolano la sosta nelle aree a pagamento c.d. **"Zone Blu"** presenti all'interno del parcheggio **Municipio** di Via Roma.

È onere degli organizzatori la manifestazione la corretta apposizione dei mezzi di interdizione e la loro pronta rimozione in caso di necessità legate al soccorso;

Dovrà sempre e comunque essere garantito il transito dei mezzi di emergenza e soccorso.

Il personale di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato alla vigilanza ed all'esecuzione della presente ordinanza.

A carico dei trasgressori alle disposizioni impartite con la presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Gli agenti preposti al traffico potranno essere coadiuvati da personale appositamente incaricato dell'Organizzazione. Durante il servizio il predetto personale dovrà indossare capi che li rendano immediatamente identificabili e dotati di elementi rifrangenti ai fini della visibilità e sicurezza degli stessi. Di ogni evenienza che dovesse ricorrere durante lo svolgimento del servizio dovrà essere data comunicazione agli Ufficiali del Corpo di Polizia Locale responsabili del servizio di cui trattasi.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico ed operativa mediante:

- affissione all'Albo Pretorio del Comune;
- apposita segnaletica apposta dai Servizi Tecnici Comunali.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza a:

- Questura di Venezia
- Società ASCOM Servizi Portogruaro S.r.l.
- Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. Caorle
- Centrale Operativa VV.F. di Venezia
- Comando Stazione Carabinieri di Caorle
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Caorle
- Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Caorle
- Guardia Costiera Caorle
- Centrale Operativa del servizio 118 di Mestre
- Punto di Primo Intervento dell'ULSS n. 10 di Caorle
- A.T.V.O. di San Donà di Piave e Caorle
- Ufficio I.A.T. di Caorle
- Ufficio Stampa del Comune di Caorle

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa potrà presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

**Il Responsabile del Settore
Mazzuia Enrico**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i; e norme collegate e depositato presso la sede del Comune di Caorle.